

02271.15.



-6 FEB. 2015

FN + e. u +  
RSCV PER e. u.

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DATI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Oggetto

[Empty box]

R.G.N. 30794/2011

Cron. 2271

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. LUIGI MACIOCE - Presidente - Ud. 20/11/2014
- Dott. ENRICA D'ANTONIO - Consigliere - PU
- Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI - Rel. Consigliere -
- Dott. PAOLA GHINOY - Consigliere -
- Dott. FABRIZIO AMENDOLA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 30794-2011 proposto da:

D'IGNAZIO UMBERTO DGNMRT55C03L597W, GUERRIERI ROSELLA GRRRL62D58Z110R, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLE CARROZZE 3, presso lo studio dell'avvocato DAVIDE GALLOTTI, che li rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

- **ricorrenti** -

**contro**

NETURBA' SERVIZI ECOLOGICI SRL, in persona del suo liquidatore e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GORIZIA 14, presso lo

*dele*  
*Mauro*

2014

3590

studio dell'avvocato AUGUSTO SINAGRA, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO CIABATTONI giusta procura in calce al controricorso;

*delle*  
*Muccini*

**- controricorrente -**

**contro**

**- intimata -**

*Muccini*

CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SCARL 022552620402, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell'avvocato PIER LUIGI PANICI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI CAMILLO SIMONETTI giusta procura speciale a margine del controricorso;

**- controricorrente e  
ricorrente incidentale -**

**contro**

D'IGNAZIO UMBERTO DGNMRT55C03L597W, GUERRIERI ROSELLA GRRRL62D58Z110R, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLE CARROZZE 3, presso lo studio dell'avvocato DAVIDE GALLOTTI, che li rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale;

**-controricorrenti al ricorso incidentale -**

**~~- ricorrenti incidentali -~~**


avverso la sentenza n. 379/2011 della CORTE D'APPELLO di ANCONA del 15/04/2011, depositata il 16/06/2011 (n. 4750/2007) udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/2014 dal Consigliere Relatore Dott.

ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

udito l'Avvocato Cusmai Emanuele per delega orale  
avvocato Gallotti Davide;

udito l'Avvocato Simonetti difensore del  
controricorrente Consorzio;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per  
l'accoglimento pqr del ricorso principale e per il  
rigetto dell'incidentale.



Cusmai

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d'appello di Ancona, in riforma delle sentenze di primo grado (che, in accoglimento dei loro distinti ricorsi, avevano accertato l'inefficacia, per inottemperanza della società datrice all'obbligo di comunicazione alle oo. ss. nella comunicazione del 30 ottobre 2004 in riferimento all'intendimento non rappresentato di cessione di un ramo d'azienda a Consorzio Formula Ambiente coop. a r.l., dei licenziamenti intimati, ai sensi degli artt. 4 e 24 l. 223/1991, da Neturbà Servizi Ecologici s.r.l. ai dipendenti Umberto D'Ignazio e Rosella Guerrieri, ordinandone la reintegrazione nel posto di lavoro, a norma dell'art. 2112 c.c. e condannando solidalmente le società datrice e cessionaria al pagamento della retribuzione globale di fatto loro spettante dal licenziamento alla reintegrazione, oltre accessori, obblighi di regolarizzazione contributiva e spese di giudizio), con sentenza 16 giugno 2011, rigettava le domande proposte da Umberto D'Ignazio e Rosella Guerrieri, condannandoli alla restituzione delle somme rispettivamente ricevute in esecuzione delle sentenze riformate ed alla rifusione delle spese di entrambi i gradi in favore delle società predette.

Preliminarmente chiarito l'ambito degli obblighi datoriali di comunicazione (e dei relativi tempi) nella procedura di licenziamento collettivo, ai sensi degli artt. 4, 5 e 24 l. 223/1991 e comunque ritenuta la legittimazione dei due dipendenti licenziati, benché edotti dell'esistenza del contratto preliminare di cessione di ramo d'azienda suindicato, alla deduzione dell'incidenza dell'incompleta informazione delle oo. ss. sull'efficacia del recesso di Neturbà Servizi Ecologici s.r.l., la Corte territoriale escludeva l'inefficacia dei licenziamenti intimati, per difetto di prova, a carico dei deducenti, di alcuna specifica alterazione nella percezione e valutazione dei destinatari della comunicazione ex art. 4 l. cit., dipendente dall'omessa informazione sulle trattative per la cessione del ramo d'azienda, né sotto il profilo dell'individuazione delle cause di indispensabile ricorso ai licenziamenti, né della concreta possibilità di soluzioni alternative; neppure decisiva la circostanza, nell'ottica dell'individuazione dei settori con personale in esubero, della maggiore concentrazione di licenziamenti nel ramo d'azienda in questione, in assenza di positivi elementi alternativi al licenziamento collettivo, nella documentata opportunità (risultante dai dati di bilancio) di una riduzione di personale, per le ragioni comunicate ai sindacati; avendo infine la società datrice chiarito le ragioni (sopravvenuta richiesta di collocazione in mobilità di parte dei dipendenti)

del ritardo nella comunicazione al competente organo della Regione Marche (il 14 febbraio 2005) rispetto all'invio della lettera di licenziamento (il 13 dicembre 2004), in assenza di allegazione della sua incidenza sull'interesse dei lavoratori di essa destinatari.

Umberto D'Ignazio e Rosella Guerrieri ricorrono per cassazione con tre motivi, cui resiste Consorzio Formula Ambiente coop. a r.l. con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato con due motivi, cui replicano Umberto D'Ignazio e Rosella Guerrieri con controricorso; entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.

Neturbà Servizi Ecologici s.r.l. è rimasta invece intimata, avendo notificato (e depositato) controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato con unico motivo, privo di procura alle liti, pertanto inesistente, in quanto quella in calce riguarda altro giudizio di cassazione promosso da Lino Giovannini avverso la (diversa) sentenza della Corte d'appello di Ancona del 16 giugno 2011, n. 378.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con il primo motivo, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 4, settimo, ottavo, nono e dodicesimo comma, 5, terzo comma, 24 l. 223/1991, 1, terzo comma, 3 d.lg. 469/1997, l.r. Marche 38/1998, l.r. Marche 2/2005, 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c., nonché vizio di motivazione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 c.p.c., per avere la Corte territoriale escluso l'inefficacia dei licenziamenti intimati dalla società datrice, senza l'osservanza della corretta scansione procedimentale in quanto non esaurita, per esperimento successivo (e non contestuale come stabilito per legge) alla comunicazione del recesso della fase amministrativa di consultazione, in mancanza di accordo in sede sindacale, davanti al competente organo della Regione Marche, atteso l'ambito regionale del licenziamento collettivo, in assenza di giustificati motivi oggettivi, non ravvisabili, come erroneamente dalla Corte territoriale, nella sopravvenuta richiesta di collocazione in mobilità dai dipendenti, per la previsione dall'art. 4, nono comma l. 223/1991 dell'inoltro ai competenti uffici (regionali), contestualmente al recesso, dell'elenco dei lavoratori da collocare in mobilità, con la puntuale indicazione dei criteri di legge e delle modalità applicate, a prescindere dall'eventuale richiesta dei dipendenti di una tale collocazione.

Con il secondo, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 4, terzo e dodicesimo comma l. 223/1991, 115, 116 c.p.c., 2697 c.c., nonché vizio di motivazione, in

relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 c.p.c., per difetto di specifica indicazione nella comunicazione datoriale di apertura della procedura di mobilità del 30 ottobre 2004 delle motivazioni complete e fedeli giustificanti la riduzione di personale (in misura di nove lavoratori presso l'unità produttiva di Maltignano), limitate alla cessazione di importanti appalti (neppure individuati) ed alla non prevedibile acquisizione di nuovi, non menzionando l'imminente cessione al Consorzio Formula Ambiente del ramo aziendale cui <sup>(4)</sup>addetti tutti i lavoratori licenziati, con preclusione per le associazioni sindacali di un'obiettiva valutazione delle ragioni di riduzione, senza poi alcun onere di allegazione e dimostrazione del lavoratore, come invece erroneamente ritenuto dalla Corte territoriale, dell'effettiva alterazione delle capacità di intervento sindacale, per effetto della non specificità della comunicazione.

Con il terzo, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 4, terzo e dodicesimo comma l. 223/1991, 115, 116 c.p.c., 2697 c.c., nonché vizio di motivazione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 c.p.c., per omessa indicazione nella comunicazione datoriale di apertura della procedura di mobilità dei motivi tecnici, organizzativi e produttivi ostativi all'adozione di misure alternative ai licenziamenti, comportante l'automatica inefficacia dei licenziamenti collettivi intimati, senza alcun obbligo di ulteriore allegazione del lavoratore, invece erroneamente ritenuto dalla Corte territoriale, in ordine alle conseguenze pregiudizievoli per i destinatari della comunicazione.

Con il primo motivo, Consorzio Formula Ambiente a propria volta deduce, in via incidentale condizionata, omessa pronuncia, in violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma n. 5 c.p.c., in ordine all'inapplicabilità dell'art. 2112 c.c. nell'ipotesi di cessione d'azienda in funzione, come documentato nella specie, di ridimensionamento organizzativo del personale occupato e a questa condizione accettata dal cessionario: in tal caso, la cessione non costituendo *ex se* giustificato motivo di licenziamento del lavoratore.

Con il secondo, il Consorzio deduce violazione degli artt. 112 c.p.c., 6, 10 l. 604/1966 e 2113 c.c., nonché vizio di motivazione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 c.p.c., per omessa pronuncia sulla dedotta inapplicabilità, a norma dell'art. 10 l. 604/1966, a D'Ignazio della tutela ai sensi dell'art. 18 l. 300/1970, siccome rivendicante la qualità di dirigente di Neturbà e rigetto invece dell'eccezione di preventiva rinuncia del predetto all'impugnazione del licenziamento, non soggetta ai limiti posti dall'art. 2113 c.c., in virtù della sottoscrizione,

in qualità di socio, del preliminare di cessione, contenente la promessa alla cessionaria di riduzione del quadro tecnico.

I motivi dedotti con il ricorso principale sono innanzi tutto ammissibili, per genericità della contestazione di Consorzio Formula Ambiente di violazione del principio di autosufficienza del ricorso (pg. 13 del controricorso), non riscontrato nella loro formulazione.

Il primo motivo, di violazione e falsa applicazione degli artt. 4, settimo, ottavo, nono e dodicesimo comma, 5, terzo comma, 24 l. 223/1991, 1, terzo comma, 3 d.lg. 469/1997, l.r. Marche 38/1998, l.r. Marche 2/2005, 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c. e di vizio di motivazione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 c.p.c., per esclusione dell'inefficacia dei licenziamenti intimati dalla società datrice, senza l'osservanza della corretta scansione procedimentale, in quanto non esaurita per esperimento tardivo della fase amministrativa di consultazione, in mancanza di accordo in sede sindacale, davanti al competente organo della Regione Marche, è infondato.

Ed infatti, la Corte territoriale ha escluso la fruizione da Neturbà s.r.l. dei benefici della cassa integrazione straordinaria (a pgg. 6 e 7 della sentenza), con accertamento in fatto, neppure confutato, insindacabile nell'odierno giudizio di legittimità.

Contrariamente a quanto ritenuto dai ricorrenti (secondo i quali l'intervento del competente organo regionale sarebbe previsto, in funzione di completamento della procedura in questione, *"nell'ambito di ogni procedura di licenziamento collettivo, a prescindere dall'intervento o meno dell'integrazione straordinaria salariale"*: così a pg. 12 del ricorso), un tale intervento rileva ai fini della previsione della fase di procedura amministrativa di consultazione.

Non può essere, infatti, ignorata la differenza tra licenziamento collettivo per riduzione di personale, a norma dell'art. 24 l. 223/1991 e licenziamento collettivo preceduto dalla mobilità (c.d. licenziamento collettivo "postmobilità") previsto dall'art. 4 l. cit. (Cass. 8 febbraio 2010, n. 2734), ossia da impresa ammessa a trattamento di integrazione salariale.

Ed è proprio in riferimento a queste procedure, non praticate nel caso di specie, che è prevista la partecipazione regionale: appunto *"alle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria, nonché per la dichiarazione di mobilità del personale, ai sensi dell'art. 3, secondo comma d.lg. 469/1997 al fine di esprimere motivato parere"* (art. 2, primo comma, lett. h l.r. Marche 38/1998); ancora richiamato l'intervento regionale, in funzione di prevenzione di crisi occupazionali, nelle procedure relative agli interventi di integrazione

salariale e nella *“fase amministrativa delle procedure di mobilità di cui alla legge 223/1991”*, dall’art. 30 l.r. Marche 2/2005. E l’art. 3, secondo comma d.lg. 469/1997, di riferimento della legislazione regionale citata, stabilisce che: *“In attesa di un’organica revisione degli ammortizzatori sociali ed al fine di armonizzare gli obiettivi di politica attiva del lavoro rispetto ai processi gestionali delle eccedenze, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 3, primo comma, lett. c) della citata legge n. 59/1997, presso le regioni è svolto l’esame congiunto previsto nelle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria nonché quello previsto nelle procedure per la dichiarazione di mobilità del personale”*.

Occorre allora osservare che le disposizioni degli artt. 4 e 5 l. cit. si applicano al licenziamento collettivo per riduzione di personale (che ha interessato Umberto D’Ignazio e Rosella Guerrieri, come si evince dalla comunicazione datoriale del 30 ottobre 2004: trascritta a pgg. 22 e 23 del ricorso) soltanto in virtù del richiamo fattone dall’art. 24, primo comma cit. e nei suoi stretti limiti: non potendosi applicare analogicamente le disposizioni dell’art. 4 citato non espressamente richiamate, a causa del carattere eccezionale della regolamentazione del licenziamento *“postmobilità”* (Cass. 8 febbraio 2010, n. 2734).

Sicchè, nel caso di specie la procedura di consultazione deve considerarsi esaurita all’atto dell’intimazione dei due licenziamenti in data 13 dicembre 2004, per la decorrenza dei termini previsti dall’art. 4, settimo e ottavo comma l. 223/1991 (in via di richiamo dall’art. 24, primo comma l. cit.) e pertanto nel rispetto del termine posto dal nono comma dell’art. 4 cit., cui in via esclusiva deve essere fatto riferimento, in funzione dell’accertamento di inefficacia dei licenziamenti intimati per riduzione di personale, in relazione all’esaurimento della procedura (Cass. 2 agosto 2001, n. 10576).

Esattamente pertanto la Corte territoriale ha applicato le norme denunciate ed ha (seppur succintamente, ma) correttamente ed esaurientemente motivato.

Il mezzo scrutinato deve essere quindi respinto per le ragioni illustrate, con enunciazione del seguente principio di diritto, ai sensi dell’art. 384, primo comma c.p.c.:

*“Nell’ipotesi di licenziamento collettivo per riduzione di personale, a norma dell’art. 24 l. 223/1991, diverso dal licenziamento collettivo preceduto dalla mobilità previsto dall’art. 4 l. cit., la procedura di consultazione deve considerarsi esaurita, ai fini dell’accertamento di*



*inefficacia o meno dei licenziamenti intimati, con riferimento esclusivo alle attività ed ai termini previsti dall'art. 4 da quinto a nono comma l. cit. e non anche alla fase amministrativa presso le Regioni, limitata alle procedure con intervento di integrazione salariale straordinaria, nonché per la dichiarazione di mobilità del personale, in assenza del trattamento di integrazione salariale nel licenziamento collettivo per riduzione di personale”.*

Il secondo motivo (di violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 4, terzo e dodicesimo comma l. 223/1991, 115, 116 c.p.c., 2697 c.c. e di vizio di motivazione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 c.p.c., per difetto di specifica indicazione nella comunicazione datoriale di apertura della procedura di mobilità del 30 ottobre 2004) ed il terzo (di violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 4, terzo e dodicesimo comma l. 223/1991, 115, 116 c.p.c., 2697 c.c. e di vizio di motivazione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 c.p.c., per omessa indicazione nella comunicazione datoriale di apertura della procedura di mobilità dei motivi tecnici, organizzativi e produttivi ostativi all'adozione di misure alternative ai licenziamenti) possono essere congiuntamente esaminati per la loro stretta connessione.

Essi sono entrambi inammissibili.

Occorre innanzi tutto ribadire come, nella comunicazione preventiva con cui dà inizio ad una procedura di licenziamento collettivo, il datore di lavoro debba compiutamente e correttamente adempiere l'obbligo di fornire le informazioni specificate dall'art. 4, terzo comma terzo l. 223/1991, così da consentire all'interlocutore sindacale di esercitare in maniera trasparente e consapevole un effettivo controllo sulla programmata riduzione di personale, valutando anche la possibilità di misure alternative al programma di esubero: con la conseguenza, qualora le informazioni siano inadeguate al punto da condizionare la conclusione dell'accordo tra impresa e organizzazioni sindacali secondo le previsioni del medesimo art. 4, dell'inefficacia dei licenziamenti per irregolarità della procedura, a norma dell'art. 4, dodicesimo comma (Cass. 11 aprile 2003, n. 5770).

La procedura disciplinata dall'art. 4 l. 223/1991 è, infatti, volta sia a consentire una proficua partecipazione alla gestione della crisi da parte del sindacato, sia a rendere trasparente il processo decisionale datoriale, in funzione della tutela dell'interesse del lavoratore destinato potenzialmente ad essere estromesso dall'azienda: con la conseguenza, nel caso di mancata indicazione nella comunicazione di avvio della procedura di tutti gli elementi previsti dal citato art. 4, dell'insanabile inefficacia dei successivi licenziamenti intimati ai lavoratori,

legittimati a denunciarne l'incompletezza e il conseguente vizio del licenziamento (Cass. 2 marzo 2009, n. 5034; Cass. 11 luglio 2007, n. 15479).

Ancora recentemente questa Corte ha ribadito la necessità della conformazione della comunicazione ai requisiti prescritti dall'art. 4, terzo comma l. 223/1991 per consentire alle organizzazioni sindacali di verificare il nesso tra le ragioni che determinano l'esubero di personale e le unità che, in concreto, l'azienda intende espellere, di talché sia evidenziabile la connessione tra le enunciate esigenze aziendali e l'individuazione del personale da licenziare e sia consentito all'interlocutore sindacale di esercitare in maniera trasparente e consapevole un effettivo controllo sulla programmata riduzione di personale, valutando anche la possibilità di misure alternative al programma di esubero (Cass. 12 novembre 2013, n. 25394; Cass. 16 gennaio 2013, n. 880; Cass. 28 ottobre 2009, n. 22825).

Tanto premesso in linea di diritto, è bene anche sottolineare, nell'indicazione dei requisiti della comunicazione in oggetto, il tenore generico della prescrizione dei motivi determinanti la situazione di eccedenza di manodopera e di quelli tecnici, organizzativi e produttivi non rimediabili con misure idonee ad evitare il ricorso al licenziamento collettivo; sicchè, ad essi deve ogni volta essere dato uno specifico contenuto concreto, che sia pure rilevante in funzione del coinvolgimento sindacale per l'esercizio del suo attivo controllo partecipativo, posto che detta comunicazione contrasta con l'obbligo normativo di trasparenza, in quanto: i dati comunicati al datore siano incompleti o inesatti; la funzione sindacale di controllo e valutazione sia stata limitata; sussista un rapporto causale fra l'indicata carenza e la limitazione della funzione sindacale (Cass. 16 marzo 2007, n. 6225).

Ebbene, nel caso di specie risulta con certezza l'esistenza di trattative avanzate (infatti culminate nella stipulazione di un preliminare di vendita in data 8 novembre 2004 e quindi pochi giorni dopo la comunicazione datoriale del 30 ottobre 2004) per la cessione proprio del ramo d'azienda oggetto della riduzione di personale e nel quale <sup>(2)</sup> individuati i lavoratori da licenziare, essendo stata la cessione addirittura condizionata all'effettiva estinzione dei rapporti di lavoro in questione.

Pare difficile escludere che una tale circostanza non dovesse essere prospettata nella comunicazione prevista dall'art. 4, secondo comma l. 223/1991, per la sua adeguatezza informativa, ai sensi del terzo comma dell'art. cit. E ciò in funzione della trasparenza del processo decisionale datoriale: indubbiamente influenzato, oltre che dall'obiettiva situazione

di difficoltà economica per perdita di commesse, anche dalla prefigurata imminente dismissione del ramo, sulla quale da promuovere il coinvolgimento partecipativo del sindacato per una sua genuina possibilità di controllo sulla selezione del personale da ridurre, sui criteri della sua individuazione e sulla possibilità di misure alternative al programma di esubero.

Se però la prescrizione normativa, in tesi violata, ha una valenza precettiva non astratta, ma funzionale ad un giudizio di rilevanza e di pertinenza dei requisiti della comunicazione ed in questa prospettiva deve essere concretamente valutata, occorre dare atto che un tale giudizio, ancorchè non correttamente centrato sulle finalità della legge, la Corte territoriale ha peraltro operato, esprimendo una propria valutazione al riguardo, probabilmente contestabile, ma chiara, laddove ha affermato: *“La circostanza che il ramo ceduto fosse effettivamente quello esclusivamente o maggiormente interessato dai licenziamenti non è decisivo nell’ottica dell’individuazione dei settori in cui dovevano individuarsi gli esuberi, in assenza di qualsiasi elemento che consenta di ritenere che per questa via potesse evitarsi il ricorso al licenziamento collettivo. Semmai, la considerazione che il cessionario avesse espressamente subordinato la cessione all’effettiva interruzione dei rapporti con i lavoratori in esubero dovrebbe condurre ad escludere il nesso di cui si è detto”* (pg. 10 della sentenza).

E la valutazione della Corte, di sostanziale irrilevanza del dato non comunicato (in astratto pertinente, ma nel caso di specie, a suo avviso, ininfluenza per la perdita comunque del posto di lavoro dai dipendenti poi licenziati), per quanto criticabile, non è stata affatto confutata dai ricorrenti: sicchè è preclusa a questa Corte la possibilità di alcun controllo sul corretto esercizio del giudizio di rilevanza e di pertinenza dei requisiti della comunicazione in esame, da compiere per la ragione detta.

L’omessa confutazione della *ratio decidendi* della sentenza impugnata sulla questione esaminata ridonda allora, come noto, nella genericità dei motivi congiuntamente scrutinati e dunque nella loro genericità, in violazione dell’art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c. (Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; 17 luglio 2007, n. 15952).

Il rigetto, per le argomentate ragioni esposte, del ricorso principale assorbe l’esame di quello incidentale condizionato di Consorzio Formula Ambiente coop. a r.l., cui spettano le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, secondo il regime di soccombenza.

P.Q.M.

La Corte

rigetta il ricorso principale, assorbito l'incidentale condizionato di Consorzio Formula Ambiente s.c.a r.l. e condanna Umberto D'Ignazio e Rosella Guerrieri alla rifusione, in favore del Consorzio, delle spese del giudizio, che liquida in € 100,00 per esborsi e € 3.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2014

Il consigliere est.  
(dott. Adriano Patti)

Il Presidente  
(dott. Luigi Macioce)

Il Funzionario Giudiziario  
Virgilio PALAGGI  
Depositato in Cancelleria  
oggi, ... 6 FEB. 2015



Il Funzionario Giudiziario  
Virgilio PALAGGI